

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 31

(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia)

- 1.** La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.
- 2.** L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.
- 3.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

(1)

- 4.** In ogni caso l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.
- 5.** Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.